



Università
di Catania



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

 **LUISS**



Le Università di
Catania, Firenze, Luiss Guido Carli,
Milano-Bicocca, Padova, Reggio Calabria e Torino



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA



I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di
Catania, Firenze, Milano, Padova, Reggio Calabria, Roma e Torino

REGOLAMENTO

SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE "BONESCHI-DEL PUNTA"

Art. 1 – Istituzione e sede della Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale

È istituita la SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE "BONESCHI-DEL PUNTA" promossa da AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani in Convezione con l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Reggio Calabria, Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, l'Università degli Studi di Torino e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Art. 2 – Finalità e sede della Scuola

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), al Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia con D.M. n.

144/2015, come integrato dal D.M. n.163/2020, nonché ad ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell'avvocatura.

2. La sede della Scuola è in Via Lentasio 7, Milano.

3. La Scuola è unica su tutto il territorio nazionale ed è articolata in sedi locali che raggiungano il numero minimo di 5 iscritti. Le lezioni si terranno, prevalentemente, presso le sedi di Milano e Roma. Le altre sedi della Scuola saranno collegate in videoconferenza con la presenza di un tutor. Saranno altresì tenute lezioni anche nelle altre sedi.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione al Corso di specializzazione

1. L'iscrizione e la partecipazione alla Scuola sono aperte agli avvocati che, alla data di inizio del corso, risultino iscritti attivi ad uno qualsiasi degli Albi degli Ordini forensi italiani e mantengano tale iscrizione attiva (senza incorrere in sospensioni) per tutta la durata del corso; eventuali richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti agli Albi di Ordini forensi di Stati dell'Unione Europea verranno tuttavia prese in considerazione. Gli avvocati che chiedono l'iscrizione alla Scuola dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale. La cancellazione dall'Albo comporterà l'immediata esclusione dalla Scuola mentre la sospensione non consentirà la frequentazione della Scuola per tutta la durata della sospensione, fermo restando in entrambi i casi, l'obbligo di pagamento dell'intera quota di iscrizione.

Art. 4 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da 6 membri di cui:

- a) tre nominati dall'Assemblea delle Università convenzionate uno dei quali con funzione di Coordinatore/Coordinatrice del Comitato Scientifico (il "Coordinatore");
- b) tre nominati dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi convenzionati e da AGI, di cui uno nominato dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi, uno nominato da AGI e uno nominato d'intesa.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Coordinatore, i componenti della Assemblea delle Università convenzionate, i componenti della Assemblea degli Ordini Forensi convenzionati, il Direttore della Scuola, i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente di AGI o altri delegati degli organi direttivi di AGI.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per l'intera durata della Convenzione istitutiva della Scuola.

In caso di cessazione dalla carica di un singolo componente per rinuncia all'incarico o per revoca da parte del soggetto

nominante, lo stesso sarà sostituito nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

Al Comitato Scientifico sono assegnati i seguenti compiti:

- a) di individuare, ogni due anni e prima dell'inizio di ogni biennio di corso, il progetto didattico e il programma dettagliato del Corso (il "Corso" o i "Corsi"), con indicazione dei singoli moduli per istituti o parti della materia, degli argomenti da trattare e delle ore loro destinate. I moduli relativi all'ordinamento professionale e alla deontologia forense sono organizzati dai Consigli degli Ordini firmatari;
- b) di definire i criteri di individuazione dei docenti, nel rispetto delle qualifiche indicate dall'art. 7, comma 8, del Regolamento della Specializzazione, provvedendo ad individuare – eventualmente anche in ambito internazionale – gli elenchi dei docenti ritenuti idonei, anche con riferimento a singoli argomenti o ambiti delle materie di formazione, nonché, per le materie di ordinamento professionale e deontologia forense, gli elenchi dei docenti sulla base delle indicazioni provenienti dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini forensi;
- c) di definire modalità e criteri delle prove intermedie e finali di valutazione della preparazione specialistica dei partecipanti al Corso, e di provvedere alla nomina dei componenti le commissioni di esame, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 7, comma 13, del Regolamento della Specializzazione e garantendo per quanto possibile l'equilibrio di genere;
- d) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative integrative di

aggiornamento e approfondimento scientifico aggiuntive rispetto al programma curriculare del Corso, anche sviluppando a tal fine rapporti con altre esperienze di aggiornamento e formazione specialistica, anche in ambito internazionale;

e) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative formative integrative in favore dei partecipanti al Corso, ivi comprese occasioni di esperienza professionale presso enti, università, istituzioni e studi professionali, anche in ambito internazionale.

Art. 5 – Comitato di Gestione

La Scuola è gestita da un Comitato di Gestione composto da 5 membri di cui:

- a) uno nominato da AGI, con funzione di Direttore/ Direttrice della Scuola (il "Direttore");
- b) due nominati dall'Assemblea delle Università convenzionate;
- c) due nominati dall'Assemblea dei Consigli degli Ordini Forensi convenzionati;

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Direttore. Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Direttore, il Coordinatore

del Comitato Scientifico, il Presidente di AGI o altri delegati degli organi direttivi di AGI.

I componenti del Comitato di Gestione restano in carica per l'intera durata della Convenzione.

In caso di cessazione dalla carica di un singolo componente per rinuncia all'incarico o per revoca da parte del soggetto

nominante, lo stesso sarà sostituito nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

Il Comitato di Gestione provvede, in particolare:

- a) alla nomina dei docenti, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, nomina che dovrà avvenire, nei limiti del possibile e in relazione ai requisiti di competenza sui vari argomenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere;
- b) alla organizzazione delle prove di valutazione intermedia e finale;
- c) alla stesura dei regolamenti sullo svolgimento dell'attività didattica, sui quali deve essere richiesto parere al Comitato Scientifico, e sulle regole di partecipazione dei corsisti;
- d) alla definizione e gestione, ove ritenuto necessario e sentito il Comitato Scientifico, del numero programmato di iscritti alla Scuola (in generale e/o per singole sedi), dei titoli e criteri di accesso (ivi compreso il rispetto di quote minime di genere), della selezione tra più candidati, basata prioritariamente su criteri di merito;
- e) alla determinazione, d'intesa con il Comitato Scientifico, della quota di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento e delle linee guida emesse dal CNF e, pertanto, in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese necessarie al funzionamento dei Corsi, senza alcuna finalità lucrativa; alla determinazione di eventuali compensi a docenti, tutor e alle persone che ad altri titoli concorrono all'organizzazione e all'erogazione della formazione; alla definizione, sentito il Comitato Scientifico, di modalità e criteri per la concessione di eventuali misure di sostegno della partecipazione e frequenza a favore di avvocati/e con minore disponibilità di reddito (ivi comprese forme di prestito d'onore), comprensivi della verifica di elevati standard di merito;
- f) a porre in essere ogni attività di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale finalizzata alla realizzazione e gestione dei corsi, ivi compresi l'approntamento di quanto necessario per lo svolgimento della didattica a distanza, alla cura degli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali di ogni soggetto coinvolto nell'organizzazione, docenza o frequenza delle attività della Scuola, alla cura degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza di ogni soggetto, frequentante coinvolto nelle attività della Scuola, la raccolta e gestione dei contributi di iscrizione e partecipazione, la gestione dei pagamenti di ogni spesa e degli eventuali compensi ai docenti. Il Comitato di Gestione – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento – si avvale delle strutture e del personale messi a disposizione da AGI, che deve fornire un dettagliato rendiconto della gestione, anche a semplice richiesta scritta degli enti stipulanti la presente Convenzione;
- g) ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione alle lezioni della Scuola, per il rilascio dei relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della partecipazione,

per l'attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola

1. La Scuola ha durata biennale (anni solari) per un numero complessivo di 280 ore, di cui non meno di 200 ore di lezione "frontale". Ulteriori ore saranno dedicate ad esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione. Il Comitato di Gestione potrà decidere la ripartizione delle giornate/ore di lezione.
2. I corsi saranno divisi in moduli di durata diversa a seconda dei temi trattati; tali moduli saranno affidati a docenti scelti con i criteri di cui al successivo art.8. Ogni anno almeno 20 ore saranno riservate alla materia processuale.
3. La Didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna.
4. Nel corso di ogni lezione è assicurata a tutti i partecipanti l'interazione con i docenti e la possibilità di rivolgere loro domande ed interloquire in tempo reale anche per coloro che partecipano da una sede collegata a distanza alla presenza di un tutor. A tal fine tutte le sedi sono collegate tra loro tramite apposita piattaforma audiovisiva utilizzata per il videocollegamento delle sedi della Scuola, che garantisce l'interattività tra i discenti e i docenti mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, quali microfoni, chat e webcam.
5. Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato sulla sezione "Scuola" del sito di AGI.
6. Durante le lezioni è previsto l'utilizzo di diapositive, la condivisione telematica delle stesse, nonché di qualsiasi altro materiale (es. giurisprudenza, filmati) reso disponibile dai docenti della Scuola.
7. Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico e approvato dal Comitato di Gestione.
8. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato, entro l'inizio dell'anno di lezione, sul sito di AGI, nonché su quelli degli Atenei e dei Consigli dell'Ordine convenzionati.
9. Per ogni sede della Scuola sarà nominato uno o più tutor/responsabile che parteciperà ad ogni lezione con il compito di: verificare e registrare le presenze e trasmettere i registri al Comitato di Gestione; garantire il buon andamento della singola lezione e il rispetto del regolamento della Scuola; evadere le richieste dei Partecipanti; agevolare il dialogo con i docenti della singola lezione; trasferire informazioni e richieste dai Partecipanti. I Tutor sono nominati dal Comitato di Gestione.
10. Per ciascun Modulo, il Comitato di Gestione su proposta del Comitato Scientifico nominerà un responsabile, il quale dovrà coordinare le lezioni del Modulo, organizzare e convocare prima dell'avvio del modulo una riunione tra docenti e tutor per sensibilizzare gli stessi sull'oggetto delle lezioni, sul materiale didattico e sull'esigenza di predisporre ed inviare anticipatamente il materiale didattico di supporto, nei termini decisi dal Comitato di Gestione.

Art. 7 – Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso, che sarà volto a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative all'area Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale, con particolare riferimento alla gestione nonché al componimento delle relative controversie e all'individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti.
2. Il corso curerà quindi, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche forensi e pratiche nelle aree di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale, con il necessario approccio anche multidisciplinare, avvalendosi, per le eventuali materie non giuridiche, di qualificati docenti, nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Regolamento per le specializzazioni del 12 agosto 2015 e successive eventuali modifiche e integrazioni.
3. Il programma sarà pubblicato, entro l'inizio dell'anno di lezione, sul sito di AGI, nonché su quelli dei Consigli degli Ordini e degli Atenei aderenti alla Scuola, ed è soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

4. In ogni caso viene fatto divieto ai partecipanti di registrare su qualsiasi tipo di supporto (video, digitale o magnetico ecc.) le lezioni della Scuola, nonché di divulgare a terzi il materiale didattico (slides e quant'altro) messo a disposizione dalla Scuola e dal corpo docente.

Art. 8 – Docenti

1. Il corpo docente del Corso è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo, ricercatori universitari, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione e, per particolari esigenze, da giudici e da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo, consulenti del lavoro ed esperti di economia.
2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo; in mancanza, non sarà possibile accedere all'esame finale.
2. Pertanto, eventuali assenze, eccedenti il 20% di tale monte ore biennale complessivo, quale che ne sia la ragione, non consentiranno l'accesso all'esame finale.
3. Nell'ipotesi in cui, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere al Comitato di Gestione di sospendere la frequenza ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola presso una delle sedi attivate per tale biennio, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale. Tale opzione potrà essere esercitata per una sola volta e non oltre la data dell'ultima lezione del primo anno di corso. In tale ipotesi non potranno essere tenute in considerazione le lezioni già seguite e non potrà essere sostenuto l'esame intermedio.
4. Il rilevamento delle presenze avviene sia tramite appositi registri cartacei, i quali devono essere firmati dai partecipanti sia all'ingresso sia all'uscita alla presenza del Tutor che ne cura la trasmissione al Comitato di Gestione, sia attraverso un sistema automatizzato che implica l'utilizzo dell'App della Scuola che viene scaricata sul device del discente; accedendo all'App e selezionando la camera QR code il partecipante inquadra il QR code presente nella rispettiva sede della Scuola, all'entrata e all'uscita per registrare la propria presenza alla lezione.
5. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa di esclusione del Partecipante dal corso.
6. Il Comitato di Gestione, a suo insindacabile giudizio, potrà eccezionalmente, a fronte di gravi e comprovati motivi, autorizzare in via temporanea la partecipazione alla lezione tramite collegamento via computer personale del partecipante alla piattaforma utilizzata, che è in grado di assicurare il report di ingresso e uscita dalle aule virtuali, previa identificazione del discente al quale saranno a tal fine fornite temporanee credenziali personali.
7. Saranno effettuati controlli sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di effettiva partecipazione dell'allievo alla lezione.

Art. 10 – Prove di esame, intermedie e finali.

Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica

1. Il Comitato Scientifico del corso prevede, possibilmente in corrispondenza dei singoli moduli, che siano organizzate prove da espletarsi durante l'intero ciclo di studi (sia nel primo, sia nel secondo anno di corso).
2. Esse sono predisposte e valutate dal corpo docente del corso. Possono essere sia individuali, sia di gruppo e debbono essere riconducibili alle tipologie descritte (svolgimento di atti e pareri; discussione e analisi di quesiti giuridici e casi, etc.). La scelta della più adeguata tipologia di prova infrannuale dovrà essere effettuata dai docenti tenendo conto delle specificità della materia e degli argomenti cui essa è correlata.
3. I voti riportati nelle prove in questione non sono computati ai fini della valutazione delle prove di fine anno, le quali, per l'appunto, rimangono oggetto di apposita e distinta valutazione.
4. È previsto un esame, scritto e orale, al termine di ciascun anno di corso.
5. Tutte le prove si svolgono in presenza e consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso. Le prove saranno oggetto di apposita valutazione, espressa in trentesimi.

6. La Commissione di esame - nominata per ogni sede dal Comitato Scientifico - è composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario.
7. La Commissione è scelta, per almeno due terzi, da soggetti che, sebbene rientranti nelle categorie di cui all'art.8, non appartengono al corpo docente del corso.
8. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario.
9. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.
10. Chi non si sottoporrà all'esame scritto o orale intermedio non potrà sostenere l'esame finale del Biennio con le relative conseguenze, ma potrà continuare a frequentare la Scuola anche per il secondo anno. Solo in caso di gravi e comprovati impedimenti di natura medica, il corsista sarà autorizzato dal Comitato di Gestione a sostenere l'esame scritto e/o orale in una data successiva presso la sede della Scuola. L'esito negativo dell'esame intermedio del primo anno non precluderà l'accesso all'esame finale. Tanto per la prova intermedia, quanto per quella finale, l'insufficienza riportata in una delle due tipologie di prove previste - orale o scritta - non consente di ritenere la prova positivamente superata nel suo complesso. La Sessione di Esame Straordinaria avrà luogo una sola volta e in caso di ulteriori assenze il candidato non sarà più ammesso a sostenere l'esame.
11. Al termine dell'esame intermedio il Comitato di Gestione della Scuola comunicherà agli allievi solo l'esito senza il giudizio, eccezion fatta per coloro che non hanno raggiunto la sufficienza ai quali verrà fornita, se richiesta, una sintetica motivazione. Nello stesso modo si procederà per l'esame finale.
12. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.

Art. 11 - Quota e bando di iscrizione

1. Almeno 15 giorni prima dell'inizio del primo anno di corso sarà pubblicato sul sito di AGI, degli Atenei e dei Consigli dell'Ordine convenzionati, il Bando per l'iscrizione alla Scuola con il termine di presentazione della domanda, le modalità di presentazione e di pagamento della relativa quota di Partecipazione (che sarà stabilita, per ogni biennio, dal Comitato di Gestione), le modalità di ammissione e di eventuale selezione.
2. La domanda di iscrizione alla Scuola deve essere presentata on line sul sito www.giuslavoristi.it di AGI, che provvederà a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati e ad effettuare l'eventuale selezione degli stessi nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore ai posti disponibili.
3. I candidati che saranno ritenuti in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla Scuola riceveranno una comunicazione con l'indicazione degli ulteriori adempimenti necessari ai fini della formalizzazione dell'iscrizione.
4. L'iscrizione comporta l'obbligo di pagamento della quota ai sensi e nei termini di quanto previsto dal Bando.
5. Calendario e programma saranno consultabili sui siti web come sopra.
6. Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.
7. Esclusione o ritiro dalla Scuola non esonerano il Partecipante dall'obbligo di pagamento dell'intera quota.

Art. 12 - Norma transitoria

Il presente Regolamento potrà essere soggetto, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida e dal Regolamento per le Specializzazioni, alle modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie per il migliore svolgimento del corso nonché per l'adeguamento ad eventuali modifiche normative.

Art. 13 - Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, con i successivi eventuali adattamenti di attuazione, sarà pubblicato sul sito web di AGI, degli Atenei e dei Consigli dell'Ordine convenzionati.